

STATUTO IN VIGORE

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita, ai sensi della legge 580/93 art. 2 comma 2 e per le finalità generali di cui all'art. 2 comma 4, e ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 commi 1 e 2, la società consortile per azioni denominata:

**"Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.
(BMTI S.c.p.A.)"**

La società consortile non ha scopo di lucro e assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed è struttura del sistema camerale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. n. 254 del 2005.

L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati e in ottemperanza della normativa vigente. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in Roma. Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Oggetto

1. La società, ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 4, svolge funzioni di interesse generale e ha per oggetto la gestione della Borsa Merci Telematica Italiana, garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica.

BOZZA NUOVO STATUTO

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita, ai sensi della legge 580/93 art. 2 comma 2 e per le finalità generali di cui all'art. 2 comma 4, e ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 commi 1 e 2, la società consortile per azioni denominata:

**"Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.
(BMTI S.c.p.A.)"**

La società consortile non ha scopo di lucro e assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed è struttura del sistema camerale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. n. 254 del 2005.

L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati e in ottemperanza della normativa vigente. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in Roma. Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Oggetto

1. La società, ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 4, svolge funzioni di interesse generale e ha per oggetto la gestione della Borsa Merci Telematica Italiana, garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica.

2. Al riguardo la società svolge, nell'interesse ed al servizio dei consorziati e nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti attività: progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa e relativi servizi primari e accessori.

3. Al riguardo la società fornisce ai produttori agricoli, agli operatori della pesca, alle cooperative ed altri organismi associativi detentori della merce, ai commercianti, agli agenti d'affari in mediazione, agli agenti e rappresentanti di commercio, ad altri soggetti abilitati all'intermediazione, debitamente accreditati dalla società consortile ad operare nella Borsa, i servizi primari e accessori per consentire agli operatori, collegati al sistema telematico da postazioni remote, la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni, nonché tutti i servizi informativi relativi ai listini ed ai prezzi.

4. La società, inoltre, pone in essere tutte le attività necessarie all'esplicarsi dei rapporti tra produttori, trasformatori, distributori e utilizzatori basati su specifiche e definite modalità di garanzia, trasparenza ed affidabilità e può operare per la promozione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari.

5. La società consortile rafforza le competenze camerali nell'ambito delle Borse Merci e dei prezzi, creando una Borsa Merci Telematica efficiente e razionale, determinando in tempo reale e in modo trasparente i prezzi e realizzando un'unica Area Prezzi dove raccogliere e valorizzare tutte le rilevazioni camerali e le quotazioni di Borsa dei prodotti agroalimentari.

6. La società consortile, ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 4, svolge i seguenti compiti: predispone e amministra la Piattaforma Telematica assicurandone uniformità di accesso e di gestione, predispone dei regolamenti speciali di prodotto per ogni singolo mercato attivo per disciplinare il funzionamento del mercato telematico, adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza, verifica il possesso dei requisiti degli operatori di cui al precedente punto 2, fornisce alle Camere di Commercio i servizi in

2. Al riguardo la società svolge, nell'interesse ed al servizio dei consorziati e nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti attività: progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa e relativi servizi primari e accessori.

3. Al riguardo la società fornisce ai produttori agricoli, agli operatori della pesca, alle cooperative ed altri organismi associativi detentori della merce, ai commercianti, agli agenti d'affari in mediazione, agli agenti e rappresentanti di commercio, ad altri soggetti abilitati all'intermediazione, debitamente accreditati dalla società consortile ad operare nella Borsa, i servizi primari e accessori per consentire agli operatori, collegati al sistema telematico da postazioni remote, la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni, nonché tutti i servizi informativi relativi ai listini ed ai prezzi.

4. La società, inoltre, pone in essere tutte le attività necessarie all'esplicarsi dei rapporti tra produttori, trasformatori, distributori e utilizzatori basati su specifiche e definite modalità di garanzia, trasparenza ed affidabilità e può operare per la promozione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari.

5. La società consortile rafforza le competenze camerali nell'ambito delle Borse Merci e dei prezzi, creando una Borsa Merci Telematica efficiente e razionale, determinando in tempo reale e in modo trasparente i prezzi e realizzando un'unica Area Prezzi dove raccogliere e valorizzare tutte le rilevazioni camerali e le quotazioni di Borsa dei prodotti agroalimentari.

6. La società consortile, ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 4, svolge i seguenti compiti: predispone e amministra la Piattaforma Telematica assicurandone uniformità di accesso e di gestione, predispone dei regolamenti speciali di prodotto per ogni singolo mercato attivo per disciplinare il funzionamento del mercato telematico, adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza, verifica il possesso dei requisiti degli operatori di cui al precedente punto 2, fornisce alle Camere di Commercio i servizi in

materia di rilevazione e diffusione dei prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico e determina i corrispettivi ad essa dovuti dai soggetti abilitati all'intermediazione.

7. La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo/struttura operativa del sistema camerale, svolge la parte più importante della propria attività a vantaggio dei Consorziati e dagli stessi riceve, anche mediante affidamento diretto, gli incarichi relativi alle attività ed ai servizi da svolgere.

8. La società potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire nel rispetto dei criteri del controllo analogo e previa autorizzazione dei consociati che lo esercitano, con l'esclusione dello svolgimento delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e del D. Lgs. n. 58/1998 e potrà rilasciare garanzie reali e personali.

Articolo 5

Soci

1. Ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 1, possono far parte della società in qualità di socio esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi.

2. Il domicilio di ogni azionista per i rapporti con le Società si intende eletto nel domicilio risultante dal Libro Soci.

Titolo II - Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.387.372,16 (duemilionitrecentoottantasettemilatrecentosettantadue/16), rappresentato da n. 7968 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 299,62 (duecentonovantanove/62) cadauna.

2. Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.

materia di rilevazione e diffusione dei prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico e determina i corrispettivi ad essa dovuti dai soggetti abilitati all'intermediazione.

7. La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo/struttura operativa del sistema camerale, svolge la parte più importante della propria attività a vantaggio dei Consorziati e dagli stessi riceve, anche mediante affidamento diretto, gli incarichi relativi alle attività ed ai servizi da svolgere.

8. La società potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire nel rispetto dei criteri del controllo analogo e previa autorizzazione dei consociati che lo esercitano, con l'esclusione dello svolgimento delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e del D. Lgs. n. 58/1998 e potrà rilasciare garanzie reali e personali.

Articolo 5

Soci

1. Ai sensi del D.M. 174/06 art. 8 comma 1, possono far parte della società in qualità di socio esclusivamente gli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi.

2. Il domicilio di ogni azionista per i rapporti con le Società si intende eletto nel domicilio risultante dal Libro Soci.

Titolo II - Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.387.372,16 (duemilionitrecentoottantasettemilatrecentosettantadue/16), rappresentato da n. 7968 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 299,62 (duecentonovantanove/62) cadauna.

2. Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

1. Il capitale potrà essere aumentato, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
2. Nell'ipotesi in cui siano previste azioni con diritti diversi, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante l'emissione di una sola categoria di azioni.
3. In presenza di più categorie di azioni, la competenza ed il funzionamento delle Assemblee speciali di categoria sono disciplinati dall'art. 2376 c.c..

Articolo 8

Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.;
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

Trasferimento di azioni

1. Spetta ai soci la prelazione in ipotesi di trasferimento delle azioni.
2. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e per conoscenza al Presidente della società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il telegramma, il fax con conferma di ricezione, la posta elettronica certificata o la e-mail con conferma di ricezione, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, prezzo convenuto e condizioni di pagamento.
3. Il/I socio/i interessato/i dovrà/anno comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il telegramma, il fax con conferma di ricezione, la posta elettronica certificata o la e-mail con conferma di ricezione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le azioni offerte

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

1. Il capitale potrà essere aumentato, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
2. Nell'ipotesi in cui siano previste azioni con diritti diversi, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante l'emissione di una sola categoria di azioni.
3. In presenza di più categorie di azioni, la competenza ed il funzionamento delle Assemblee speciali di categoria sono disciplinati dall'art. 2376 c.c..

Articolo 8

Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.;
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

Trasferimento di azioni

1. Spetta ai soci la prelazione in ipotesi di trasferimento delle azioni.
2. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Libro Soci, e per conoscenza al Presidente della società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il telegramma, il fax con conferma di ricezione, la posta elettronica certificata o la e-mail con conferma di ricezione, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, prezzo convenuto e condizioni di pagamento.
3. Il/I socio/i interessato/i dovrà/anno comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il telegramma, il fax con conferma di ricezione, la posta elettronica certificata o la e-mail con conferma di ricezione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione sociale, la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le azioni offerte

per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci.

4. Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

5. Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi per trasferimento si intende sia il conferimento in Società sia il trasferimento della piena proprietà delle azioni o della nuda proprietà delle azioni o di altro diritto reale sulle azioni.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili in azioni o di altri titoli o diritti che attribuiscano al titolare il diritto di divenire socio della società.

8. Il socio che intendesse costituire in pegno o assoggettare ad altri vincoli in tutto o in parte, proprie azioni o obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti che attribuiscano al titolare il diritto di divenire socio della società, dovrà previamente offrire in vendita agli altri soci tali titoli e/o diritti, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

9. I soci sono obbligati, nell'ipotesi in cui il soggetto o i soggetti che li controllano trasferiscano a terzi le loro azioni di tal che il soggetto o i soggetti controllanti venga o vengano a perdere il controllo della società sociale, ad offrire in prelazione agli altri soci le azioni sociali ai sensi e con le modalità dei commi che precedono.

10. Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art. 2359 c.c. e dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

11. Qualora sorga contestazione in merito al prezzo convenuto per il trasferimento, si provvederà a determinare il giusto prezzo ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c. da un arbitratore nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma su istanza della parte più diligente.

12. Scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione il socio può trasferire le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione, sempre che il

per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci.

4. Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

5. Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte, l'accettazione sarà considerata inefficace.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi per trasferimento si intende sia il conferimento in Società sia il trasferimento della piena proprietà delle azioni o della nuda proprietà delle azioni o di altro diritto reale sulle azioni.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili in azioni o di altri titoli o diritti che attribuiscano al titolare il diritto di divenire socio della società.

8. Il socio che intendesse costituire in pegno o assoggettare ad altri vincoli in tutto o in parte, proprie azioni o obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti che attribuiscano al titolare il diritto di divenire socio della società, dovrà previamente offrire in vendita agli altri soci tali titoli e/o diritti, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

9. I soci sono obbligati, nell'ipotesi in cui il soggetto o i soggetti che li controllano trasferiscano a terzi le loro azioni di tal che il soggetto o i soggetti controllanti venga o vengano a perdere il controllo della società sociale, ad offrire in prelazione agli altri soci le azioni sociali ai sensi e con le modalità dei commi che precedono.

10. Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art. 2359 c.c. e dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

11. Qualora sorga contestazione in merito al prezzo convenuto per il trasferimento, si provvederà a determinare il giusto prezzo ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c. da un arbitratore nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma su istanza della parte più diligente.

12. Scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione il socio può trasferire le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione, sempre che il

trasferimento sia effettuato in favore di Camere di Commercio, Unioni Regionali delle Camere di Commercio di cui all'articolo 6 della legge n. 580/93, Consorzi e Società Consortili costituiti da Camere di Commercio ed Unioni Regionali delle Camere di Commercio e da organismi pubblici e di altri organismi pubblici.

Articolo 10

Strumenti finanziari, Obbligazioni e finanziamento soci

1. La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 30, la società può acquisire presso i propri soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano tale modalità di finanziamento e del presente Statuto.
3. L'assunzione dei predetti finanziamenti (la cui concessione è peraltro facoltativa) dovrà essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
4. Sui finanziamenti eventualmente richiesti ai soci e da essi concessi in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale la Società non corrisponderà alcun interesse giusto quanto previsto dal 1° comma dell'art. 1282 del Codice Civile e dalle altre normative vigenti.

Articolo 11

Versamento sulle azioni

1. I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti nell'osservanza del disposto dell'art. 2344 c.c..
2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua pari al "prime rate" ABI maggiorato di cinque punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

Articolo 12

Recesso

1. Hanno diritto a recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni elencate nell'art. 2437 I° comma c.c. o alle altre deliberazioni o fatti per cui la legge preveda il diritto di recesso.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle

trasferimento sia effettuato in favore di Camere di Commercio, Unioni Regionali delle Camere di Commercio di cui all'articolo 6 della legge n. 580/93, Consorzi e Società Consortili costituiti da Camere di Commercio ed Unioni Regionali delle Camere di Commercio e da organismi pubblici e di altri organismi pubblici.

Articolo 10

Strumenti finanziari, Obbligazioni e finanziamento soci

1. La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 30, la società può acquisire presso i propri soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano tale modalità di finanziamento e del presente Statuto.
3. L'assunzione dei predetti finanziamenti (la cui concessione è peraltro facoltativa) dovrà essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
4. Sui finanziamenti eventualmente richiesti ai soci e da essi concessi in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale la Società non corrisponderà alcun interesse giusto quanto previsto dal 1° comma dell'art. 1282 del Codice Civile e dalle altre normative vigenti.

Articolo 11

Versamento sulle azioni

1. I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti nell'osservanza del disposto dell'art. 2344 c.c..
2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua pari al "prime rate" ABI maggiorato di cinque punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

Articolo 12

Recesso

1. Hanno diritto a recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni elencate nell'art. 2437 I° comma c.c. o alle altre deliberazioni o fatti per cui la legge preveda il diritto di recesso.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle

deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione della quota sono regolati dagli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c., dovendosi tenere conto, ai fini della determinazione del valore di liquidazione, esclusivamente della consistenza patrimoniale della Società alla data di esercizio del recesso.

Articolo 13

Necessaria pluralità di soci

1. In considerazione del suo scopo consortile, la Società deve avere almeno due soci. Qualora venisse meno la pluralità dei soci, essa dovrà essere ripristinata entro il termine di novanta giorni, decorsi i quali la Società si scioglierà di diritto.

Titolo III - Ordinamento ed Amministrazione della Società

Capo I Assemblea dei soci

Articolo 14

Assemblea

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e sulle autorizzazioni degli atti di amministrazione che fossero ad essa demandati dal presente statuto.

3. In ogni caso l'Assemblea:

- nomina il suo Presidente;
- decide sulla tipologia dell'Organo Amministrativo;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato il numero, determinandone i relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.;

- nomina il Presidente e il Vice Presidente del

deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione della quota sono regolati dagli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c., dovendosi tenere conto, ai fini della determinazione del valore di liquidazione, esclusivamente della consistenza patrimoniale della Società alla data di esercizio del recesso.

Articolo 13

Necessaria pluralità di soci

1. In considerazione del suo scopo consortile, la Società deve avere almeno due soci. Qualora venisse meno la pluralità dei soci, essa dovrà essere ripristinata entro il termine di novanta giorni, decorsi i quali la Società si scioglierà di diritto.

Titolo III - Ordinamento ed Amministrazione della Società

Capo I Assemblea dei soci

Articolo 14

Assemblea

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e sulle autorizzazioni degli atti di amministrazione che fossero ad essa demandati dal presente statuto.

3. In ogni caso l'Assemblea:

- nomina il suo Presidente;
- decide sulla tipologia dell'Organo Amministrativo;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, ~~dopo averne determinato il numero,~~ determinandone i relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. **e nel rispetto delle norme vigenti;**

- nomina il Presidente ~~e il Vice Presidente~~ del

Consiglio di Amministrazione determinandone i relativi compensi;

- nomina i membri del Collegio Sindacale e designa il Presidente determinandone i relativi compensi;
- pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- adotta un apposito regolamento consortile e determina l'ammontare dei contributi consortili;
- definisce le linee guida strategiche della società;
- approva il programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;
- approva il piano economico previsionale dell'anno successivo;
- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;
- delibera l'aumento di capitale sociale nel rispetto della normativa vigente;
- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti: cessione ed acquisto di partecipazioni, costituzione di società, partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche e avalli;
- autorizza l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;
- nomina e definisce i poteri dei liquidatori;
- delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;
- nomina l'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- tra il 1 novembre e il 20 dicembre per la definizione delle linee strategiche della società, l'approvazione del programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo e l'approvazione del piano economico previsionale dell'anno successivo;
- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

Consiglio di Amministrazione determinandone i relativi compensi;

- nomina i membri del Collegio Sindacale e designa il Presidente determinandone i relativi compensi;
- pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- adotta un apposito regolamento consortile e determina l'ammontare dei contributi consortili;
- definisce le linee guida strategiche della società;
- approva il programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;
- approva il piano economico previsionale dell'anno successivo;
- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;
- delibera l'aumento di capitale sociale nel rispetto della normativa vigente;
- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti: cessione ed acquisto di partecipazioni, costituzione di società, partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche e avalli;
- autorizza l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;
- nomina e definisce i poteri dei liquidatori;
- delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;
- nomina l'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- tra il 1 novembre e il 20 dicembre per la definizione delle linee strategiche della società, l'approvazione del programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo e l'approvazione del piano economico previsionale dell'anno successivo;
- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

bilancio finale di esercizio, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze della società.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il telegramma, il fax con conferma di ricezione, la posta elettronica certificata o la e-mail con conferma di ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è, altresì, convocata quando lo richieda almeno un ventesimo del capitale sociale.

4. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà prevedere una data di seconda e ulteriore convocazione qualora la prima andasse deserta indicandone il luogo, il giorno e l'ora, nel rispetto delle disposizioni di legge. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno previsto per la prima convocazione. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

5. Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso, e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata a norma dell'art. 2369 comma 2° c.c..

6. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia validamente rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo in carica.

Articolo 16

Partecipazioni alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci il cui nominativo sia iscritto al libro soci il giorno dell'Assemblea.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale

bilancio finale di esercizio, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze della società.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il telegramma, il fax con conferma di ricezione, la posta elettronica certificata o la e-mail con conferma di ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è, altresì, convocata quando lo richieda almeno un ventesimo del capitale sociale.

4. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà prevedere una data di seconda e ulteriore convocazione qualora la prima andasse deserta indicandone il luogo, il giorno e l'ora, nel rispetto delle disposizioni di legge. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno previsto per la prima convocazione. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

5. Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso, e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata a norma dell'art. 2369 comma 2° c.c..

6. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia validamente rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo in carica.

Articolo 16

Partecipazioni alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci il cui nominativo sia iscritto al libro soci il giorno dell'Assemblea.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale

rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 17

Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Articolo 18

Deliberazione dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, con l'eccezione delle delibere concernenti il bilancio, le linee strategiche della società, il programma di attività, il piano economico previsionale, la determinazione dei contributi consortili, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, che dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

3. Le modalità di votazione per le deliberazioni Assembleari, nell'ambito di quelle previste o consentite dalla legge o dal presente Statuto, saranno determinate, di volta in volta, dal Presidente dell'Assemblea.

4. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di

rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 17

Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Articolo 18

Deliberazione dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, con l'eccezione delle delibere concernenti il bilancio, le linee strategiche della società, il programma di attività, il piano economico previsionale, la determinazione dei contributi consortili, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, che dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

3. Le modalità di votazione per le deliberazioni Assembleari, nell'ambito di quelle previste o consentite dalla legge o dal presente Statuto, saranno determinate, di volta in volta, dal Presidente dell'Assemblea.

4. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di

svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. 6. E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 7. E' ammesso il voto per corrispondenza, limitatamente alle delibere per le quali tale possibilità sia espressamente indicata nell'avviso di convocazione. 8. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. 9. In applicazione dei principi di cui al quarto comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto. 10. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati intervenuti all'Assemblea tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità prescritte dal presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per	svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. 6. E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 7. E' ammesso il voto per corrispondenza, limitatamente alle delibere per le quali tale possibilità sia espressamente indicata nell'avviso di convocazione. 8. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. 9. In applicazione dei principi di cui al quarto comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto. 10. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati intervenuti all'Assemblea tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità prescritte dal presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per
---	---

corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'Assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

12. Se esistono più categorie di azioni, strumenti finanziari o obbligazioni, le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di Assemblea e di procedimento Assembleare si applicano anche, salvo diverse disposizioni, alle assemblee speciali, alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

13. L'Assemblea ordinaria può approvare, su proposta dell'organo amministrativo e di tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale e nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, un regolamento dei lavori Assembleari.

CAPO II: Amministrazione

Articolo 19

Organo di Amministrazione

1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a cinque.

2. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti, li nomina e ne determina i compensi.

corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'Assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

12. Se esistono più categorie di azioni, strumenti finanziari o obbligazioni, le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di Assemblea e di procedimento Assembleare si applicano anche, salvo diverse disposizioni, alle assemblee speciali, alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

13. L'Assemblea ordinaria può approvare, su proposta dell'organo amministrativo e di tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale e nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, un regolamento dei lavori Assembleari.

CAPO II: Amministrazione

Articolo 19

Organo di Amministrazione

1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a ~~cinque~~ **tre**.

2. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti, li nomina e ne determina i compensi, **nei limiti previsti dalla vigente normativa.**

3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo se del caso, alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 2387 c.c., i membri dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I Capo II articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Articolo 20

Cooptazione e cessazione

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

2. La cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori comporta l'automatica ed immediata decadenza dell'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 21

Riunione e Deliberazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci con lettera raccomandata a.r. o telegramma o fax con conferma di ricezione o posta elettronica

3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

~~4. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo se del caso, alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.~~

4. Fermo quanto disposto dall'art. 2387 c.c., i membri dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I Capo II articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Articolo 20

Cooptazione e cessazione

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

2. La cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori comporta l'automatica ed immediata decadenza dell'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 21

Riunione e Deliberazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci con lettera raccomandata a.r. o telegramma o fax con conferma di ricezione o posta elettronica

certificata o e-mail con conferma di ricezione, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco Effettivo, e nei casi di urgenza con lettera raccomandata a.r. o telegramma o fax con conferma di ricezione o posta elettronica certificata o e-mail con conferma di ricezione, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo.

4. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti nelle deliberazioni costitutive di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-ter ultimo comma.

7. Le deliberazioni consiliari risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 22

Riunione mediante mezzi di telecomunicazioni

1. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute per video conferenza, audio conferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni nella trattazione degli argomenti affrontati ed il proprio voto. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

certificata o e-mail con conferma di ricezione, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco Effettivo, e nei casi di urgenza con lettera raccomandata a.r. o telegramma o fax con conferma di ricezione o posta elettronica certificata o e-mail con conferma di ricezione, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo.

4. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti nelle deliberazioni costitutive di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-ter ultimo comma.

7. Le deliberazioni consiliari risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 22

Riunione mediante mezzi di telecomunicazioni

1. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute per video conferenza, audio conferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni nella trattazione degli argomenti affrontati ed il proprio voto. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 23

Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della società in attuazione delle linee strategiche definite dall'Assemblea.
2. Il Consiglio compie tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o eventualmente lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea dei soci e ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea o di altri organi nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
3. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - d) la richiesta ai soci del versamento dei contributi di cui all'art. 30 del presente Statuto;
 - e) la proposta di Regolamento relativo agli obblighi consortili di cui all'art. 30 del presente Statuto e delle relative modifiche.
4. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del D.M. 174/06 art. 6 comma 1, costituire a livello nazionale per singolo prodotto agricolo, ittico o agroalimentare apposite strutture tecniche denominate Comitati di filiera, per la predisposizione della specifica regolamentazione dei vari mercati attivi.
5. Al riguardo l'organo amministrativo provvede:
 - a) alla predisposizione dei Regolamenti speciali di prodotto di cui al precedente punto 4;
 - b) alla istituzione, presso le Camere di Commercio socie dei sopracitati Comitati di filiera dei diversi prodotti nonché alla nomina, su proposta delle Camere di Commercio socie e interessate al prodotto in questione, dei componenti dei predetti Comitati di filiera.

Articolo 24

Deleghe e procure speciali

1. Il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può

Articolo 23

Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della società in attuazione delle linee strategiche definite dall'Assemblea.
2. Il Consiglio compie tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o eventualmente lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea dei soci e ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea o di altri organi nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
3. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - d) la richiesta ai soci del versamento dei contributi di cui all'art. 30 del presente Statuto;
 - e) la proposta di Regolamento relativo agli obblighi consortili di cui all'art. 30 del presente Statuto e delle relative modifiche.
4. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del D.M. 174/06 art. 6 comma 1, costituire a livello nazionale per singolo prodotto agricolo, ittico o agroalimentare apposite strutture tecniche denominate Comitati di filiera, per la predisposizione della specifica regolamentazione dei vari mercati attivi.
5. Al riguardo l'organo amministrativo provvede:
 - a) alla predisposizione dei Regolamenti speciali di prodotto di cui al precedente punto 4;
 - b) alla istituzione, presso le Camere di Commercio socie dei sopracitati Comitati di filiera dei diversi prodotti nonché alla nomina, su proposta delle Camere di Commercio socie e interessate al prodotto in questione, dei componenti dei predetti Comitati di filiera.

Articolo 24

Deleghe e procure speciali

1. Il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può

comprendere le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c..

2. Il Consiglio e gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti a Consiglieri e a dipendenti o collaboratori della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di conferimento di deleghe e di procure speciali, definisce precisamente con apposita delibera i limiti della delega e della procura speciale e controlla il fedele esercizio della delega con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega e procura speciale. I soggetti delegati o esercitanti la procura speciale riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Articolo 25

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa e nei confronti di terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato, ove nominati, nei limiti della delega.

Articolo 26

Remunerazione dei Consiglieri

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO III: Collegio Sindacale

comprendere le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c..

2. Il Consiglio e gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti a Consiglieri e a dipendenti o collaboratori della società.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di conferimento di deleghe e di procure speciali, definisce precisamente con apposita delibera i limiti della delega e della procura speciale e controlla il fedele esercizio della delega con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega e procura speciale. I soggetti delegati o esercitanti la procura speciale riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Articolo 25

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa e nei confronti di terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. ~~La rappresentanza spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato, ove nominati, nei limiti della delega.~~ **La rappresentanza può essere attribuita a ciascun consigliere nell'ambito di specifiche deleghe conferite per particolari necessità/specifici affari.**

Articolo 26

Remunerazione dei Consiglieri

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti **nei limiti delle vigenti previsioni di legge.** Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, ~~Vice Presidente, amministratore~~ o consigliere delegato è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO III: Collegio Sindacale

Articolo 27

Sindaci

1. Il Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403 c.c., esercita anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci Supplenti.
3. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
5. Il Collegio Sindacale si riunisce a norma dell'art. 2404 c.c.. Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi telematici, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di analizzare la documentazione oggetto di verifica, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni in merito all'esito delle attività di verifica. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 28

Obblighi di informazione

1. Al fine di garantire la gestione ed il controllo sulla società da parte di tutti i soci consorziati che la costituiscono, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale assicurano la permanente informazione ai soci medesimi della loro attività.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata, ai soci gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e una relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alle attività ed ai servizi svolti in favore dei consorziati e alle operazioni compiute e ai provvedimenti attuati in attuazione degli indirizzi prefissati dall'Assemblea dei soci.
3. Il Collegio Sindacale provvede a trasmettere

Articolo 27

Sindaci

1. Il Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403 c.c., esercita anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci Supplenti.
3. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
5. Il Collegio Sindacale si riunisce a norma dell'art. 2404 c.c.. Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi telematici, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di analizzare la documentazione oggetto di verifica, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni in merito all'esito delle attività di verifica. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 28

Obblighi di informazione

1. Al fine di garantire la gestione ed il controllo sulla società da parte di tutti i soci consorziati che la costituiscono, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale assicurano la permanente informazione ai soci medesimi della loro attività.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata, ai soci gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e una relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alle attività ed ai servizi svolti in favore dei consorziati e alle operazioni compiute e ai provvedimenti attuati in attuazione degli indirizzi prefissati dall'Assemblea dei soci.
3. Il Collegio Sindacale provvede a trasmettere

tempestivamente ai soci, per il tramite della segreteria della società e per mezzo del fax con conferma di ricezione o della posta elettronica certificata o della e-mail con conferma di ricezione, i verbali delle proprie riunioni.

Titolo IV - Bilanci, Utili e Contributi

Articolo 29

Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 30

Utili

1. La società consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

Articolo 31

Contributi e Regolamento

1. Nel perseguimento dello scopo sociale consortile, il Consiglio di Amministrazione richiede per ciascun esercizio il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in denaro a norma dell'art. 2615 ter c.c. commisurati alle finalità consortili secondo le modalità ed i criteri previsti da un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V Controllo dei soci

Articolo 32

Direzione, controllo e informazioni

1. Ai soci spettano poteri direttivi, ispettivi e di controllo sull'attività sociale, analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.
2. La Società fornisce i flussi informativi e/o documentali necessari all'esercizio dell'attività di direzione e controllo da parte dei consorziati, sulla base della vigente normativa e delle specifiche richieste da parte degli stessi

tempestivamente ai soci, per il tramite della segreteria della società e per mezzo del fax con conferma di ricezione o della posta elettronica certificata o della e-mail con conferma di ricezione, i verbali delle proprie riunioni.

Titolo IV - Bilanci, Utili e Contributi

Articolo 29

Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 30

Utili

1. La società consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

Articolo 31

Contributi e Regolamento

1. Nel perseguimento dello scopo sociale consortile, il Consiglio di Amministrazione richiede per ciascun esercizio il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in denaro a norma dell'art. 2615 ter c.c. commisurati alle finalità consortili secondo le modalità ed i criteri previsti da un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V Controllo dei soci

Articolo 32

Direzione, controllo e informazioni

3. Ai soci spettano poteri direttivi, ispettivi e di controllo sull'attività sociale, analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.
4. La Società fornisce i flussi informativi e/o documentali necessari all'esercizio dell'attività di direzione e controllo da parte dei consorziati, sulla base della vigente normativa e delle specifiche richieste da parte degli stessi

consorzati.

Titolo VI - Scioglimento della Società e disposizioni Generali

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 34

Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia, compromettibile in arbitri, dovesse insorgere fra la società ed i soci, loro eredi o loro aventi causa, ovvero fra la società e gli amministratori, i liquidatori o i Sindaci, nonché fra i soci medesimi o fra i soci e i loro eredi o aventi causa, in ordine all'interpretazione del presente statuto, comprese le controversie relative alla sua validità, esecuzione, inadempimento, risoluzione, sarà risolta, in conformità del regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio di Roma, da un Collegio arbitrale nominato, anche in deroga al detto regolamento, dal Consiglio Arbitrale, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale.

2. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

3. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/2003.

6. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

consorzati.

Titolo VI - Scioglimento della Società e Disposizioni Generali

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 34

Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia, compromettibile in arbitri, dovesse insorgere fra la società ed i soci, loro eredi o loro aventi causa, ovvero fra la società e gli amministratori, i liquidatori o i Sindaci, nonché fra i soci medesimi o fra i soci e i loro eredi o aventi causa, in ordine all'interpretazione del presente statuto, comprese le controversie relative alla sua validità, esecuzione, inadempimento, risoluzione, sarà risolta, in conformità del regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio di Roma, da un Collegio arbitrale nominato, anche in deroga al detto regolamento, dal Consiglio Arbitrale, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale.

2. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

3. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/2003.

6. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

7. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 35

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: BETTONI FRANCESCO
RAFFAELE CASERTANO - NOTAIO

7. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 35

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: BETTONI FRANCESCO
RAFFAELE CASERTANO - NOTAIO